COMUNE DI MILANO				
DIREZIONE				
CIG				
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA DEL PROGETTO PER LA				
GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA RETE DI VELOSTAZIONI DI PROPRIETA' DEL				
COMUNE DI MILANO LOCALIZZATE PRESSO LE PRINCIPALI STAZIONI DI INTERSCAMBIO				
CON IL TRASPORTO PUBBLICO				
TRA				
il Comune di Milano – Direzione – Area Codice Fiscale n. 01199250158, rappresentato dal				
Direttore della Direzione/Area,, domiciliato per effetto della sua carica, in Milano - Via				
che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso,				
ai sensi dell'art. n. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. n. 71, comma I, punto D dello Statuto				
del Comune di Milano, esclusa, quindi qualsiasi sua personale responsabilità				
E				
la Società (di seguito indicata come Sponsor), con sede legale in,				
Via P.IVA/CFche				
sottoscrive il presente contratto per il tramite del sig nella sua qualità di				
e Legale Rappresentante della società				

Sommario

Articolo 1) Oggetto	3
Articolo 2) Durata del contratto	4
Articolo 3) Obblighi a carico dello Sponsor	4
3.1 Attività di gestione	4
3.1.1 Gestione degli accessi	4
3.1.2 Registrazione degli utenti	5
3.1.3. Videosorveglianza e sicurezza	6
3.1.4 Regolamento	6
3.1.5 Gestione Utenti	6
3.1.6 Attività di rendicontazione	7
3.2 Attività di Manutenzione	7
3.2.1 Pulizia	7
3.2.2 Controlli funzionalità e manutenzione	8
3.2.3 Consumi elettrici	9
3.3 Attività accessorie	9
3.4 Altri obblighi	9
Articolo 4) Esecuzione prestazioni/lavori/forniture e personale impiegato	10
Articolo 5) Obblighi dell'Amministrazione	12
Articolo 6) Impianti pubblicitari	13
6.1 Localizzazione degli impianti pubblicitari	13
6.2 Prescrizioni relative agli impianti pubblicitari	13
Artiolo 7) Obblighi Fiscali	14
Articolo 8) Assicurazione	15
Articolo 9) Responsabilità	16
Art. 10) Garanzie	17
Articolo 11) Controlli	17
Articolo 12) Cessione del contratto	18
Articolo 13) Penali	18
Articolo 14) Risoluzione	19
Articolo 15) Recesso	20
Articolo 16) Clausola risolutiva espressa	21
Articolo 17) Trattamento dei dati personali	21
Articolo 18) Controversie	22
Articolo 19) Disposizioni generali	22
Articolo 20) Registrazione	22

PREMESSO CHE

	to date and the second of the
-	in data è stato pubblicato l'Avviso Pubblico, approvato con Determina Dirigenziale n
	del, volto all'individuazione di sponsor tecnici per la gestione e la manutenzione della rete di
	velostazioni di proprietà del comune di Milano localizzate presso le principali stazioni di
	interscambio con il trasporto pubblico
_	con Determinazione Dirigenziale n del la Societàè risultata aggiudicataria della
	sponsorizzazione tecnica del progetto;
Le	parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente
COI	ntratto, convengono e stipulano quanto segue:
Ar	ticolo 1) Oggetto
Со	stituisce oggetto della presente sponsorizzazione tecnica, intercorrente tra il Comune di Milano
e lo	o Sponsor per le attività di gestione e manutenzione della rete di velostazioni
di	proprietà comunale (in elenco), nonché dell'adeguamento, della gestione e manutenzione delle
du	e velostazioni già esistenti di Abbiategrasso M2 e Comasina M3 per il periodo
Ve	lostazioni nuove:
-	Molino Dorino M1,
-	Bignami M5

Biscegie M1

Maciachini M3

Romolo M2

- Stazione Centrale M2 - M3

Velostazioni esistenti:

- Abbiategrasso M2
- Comasina M3

A titolo di controprestazione, l'Amministrazione riconosce allo sponsor la possibilità di sfruttare gli spazi pubblicitari all'interno o nelle immediate vicinanze delle velostazioni (articolo 6.1).

Articolo 2) Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione per un periodo di ____ (_____) anni.

Articolo 3) Obblighi a carico dello Sponsor

Lo Sponsor è l'unico obbligato nei confronti del Comune di Milano per gli impegni di cui al presente contratto con assunzione, per tutta la sua durata, di ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, obbligandosi a mantenere indenne il Comune di Milano da qualsiasi pretesa di terzi.

Lo Sponsor si impegna a realizzare il progetto proposto e approvato dagli uffici competenti come sponsorizzazione tecnica, finanziando totalmente gli interventi connessi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale.

- 3.1 Attività di gestione
- 3.1.1 Gestione degli accessi

L'accesso alle velostazioni deve essere garantito a tutti gli aventi diritto per una durata minima dalle ore 5.30 alle ore 1.30 per tutti i giorni dell'anno, feriali e festivi, secondo quanto prescritto dal regolamento (di cui al punto 3.1.4), previa registrazione quale utente del servizio.

Per la gestione degli accessi, lo Sponsor ha facoltà di utilizzare una propria piattaforma gestionale. Tuttavia, il sistema messo a disposizione del concessionario comprende la strumentazione hardware periferica di lettura di smart card (secondo gli standard Calypso e Mifare) e di QRCode, NFC + 3, ed è inoltre dotato di una piattaforma software opzionale in grado di controllare da remoto gli accessi e di gestire i rapporti con l'utenza. L'eventuale utilizzo di tale piattaforma è subordinato a specifici accordi commerciali da definirsi con il proprietario del software, soggetto terzo rispetto allo Sponsee; Gli accessi alle velostazioni avverranno attraverso il riconoscimento dell'utente registrato da parte dei dispositivi di controllo accesso; l'identificazione potrà avvenire tramite codice generato sullo smartphone dall'app (ad esempio QR code generato), codice NFC associato all'utente, smart card distribuita o altro metodo compatibile con i dispositivi di controllo accesso disponibili o che saranno installati dallo Sponsor;

Lo Sponsor può prevedere l'utilizzo delle tessere di abbonamento al trasporto pubblico locale, in accordo con ATM S.p.A., come strumenti di accesso abilitati (la strumentazione di controllo accesso inclusa in fornitura contempla lettori di carte con standard compatibili con le carte ITINERO/IO VIAGGIO).

3.1.2 Registrazione degli utenti

Lo Sponsor si impegna a predisporre tutte le procedure e tutti i sistemi tecnici e organizzativi per la registrazione dell'utente e la gestione dell'utenza in tutti i suoi aspetti. A carico dello Sponsor sono la fornitura, l'installazione e la manutenzione di tutti i sistemi di elaborazione e comunicazione dati non compresi nella fornitura delle velostazioni, necessari al corretto funzionamento delle procedure di accesso che saranno adottate.

La registrazione dovrà avvenire mediante applicazione web e/o web mobile; lo Sponsor potrà prevedere ulteriori modalità di registrazione se ritenute convenienti.

3.1.3. Videosorveglianza e sicurezza

Lo sponsor si impegna ad adottare misure atte a garantire la sicurezza degli utenti all'interno delle velostazioni.

Lo Sponsor deve garantire la registrazione delle immagini provenienti dalle telecamere installate dall'Amministrazione e la loro conservazione nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e archiviazione dati. A carico dello Sponsor sono la fornitura e l'installazione della strumentazione per i collegamenti delle telecamere con sistemi di registrazione locale o a un centro remoto.

Ogni velostazione deve essere munita di un sistema citofonico collegato ad un'utenza definita dallo Sponsor con funzione di sistema di gestione delle emergenze.

3.1.4 Regolamento

Lo Sponsor deve stilare un regolamento di utilizzo del servizio delle velostazioni che dovrà essere approvato dal Comune di Milano.

Il regolamento deve fornire indicazioni in merito ai tempi massimi di stazionamento dei velocipedi nelle velostazioni.

A carico dello Sponsor sono: la divulgazione del regolamento presso l'utenza, l'acquisizione della sua approvazione da parte degli utenti e la garanzia del rispetto delle condizioni previste.

3.1.5 Gestione Utenti

Lo Sponsor garantisce i servizi di gestione della clientela almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: informazione all'utenza su procedure, regolamento etc.; iscrizioni al servizio ed eventuali pagamenti; gestione della clientela per comunicazioni ordinarie e straordinarie (guasti, indisponibilità, variazioni orarie etc.); gestione dei reclami e segnalazioni degli utenti.

Queste funzioni possono essere garantite attraverso l'impiego di una pluralità di strumenti quali siti

web o call center, messaggistica, punti di contatto o altro. L'accesso per un'adeguata fascia oraria a questi servizi deve essere garantito all'utenza.

Lo Sponsor garantisce un servizio di gestione delle emergenze mediante la risposta su richiesta dell'utente al sistema citofonico e mediante un contatto telefonico reperibile h24. Le emergenze devono essere gestite secondo un protocollo stabilito in accordo con il Comune di Milano.

3.1.6 Attività di rendicontazione

Lo Sponsor deve fornire al Comune di Milano mensilmente report sull'utilizzo delle velostazioni, contenenti il dettaglio degli accessi ad ognuno dei siti. I report devono essere forniti su supporto informatico in formato da concordato con il Comune.

In particolare, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, dovranno essere fornite le seguenti informazioni: numero di accessi giornaliero, per ogni singola velostazione; distribuzione oraria degli accessi; per ogni utente, frequenza degli accessi e durata della sosta; numero e tipologia di attività accessorie erogate; segnalazione di guasti, danneggiamenti e anomalie e delle modalità e tempistiche di risoluzione.

Su richiesta del Comune, lo Sponsor dovrà approntare un'interfaccia con il proprio sistema informatico di gestione delle velostazioni per lo scambio in automatico di questi dati.

3.2 Attività di Manutenzione

3.2.1 Pulizia

Lo Sponsor deve garantire la pulizia interna ed esterna delle stazioni. Le specifiche minime per le attività di pulizia prevedono:

- Pulizia Interna: pulizia pavimento e pareti interne e attrezzature, con frequenza almeno settimanale;
- Pulizia Esterna: pulizia pareti e strumentazione esterna e aree circostanti con frequenza almeno

mensile;

Pulizia tetto e pluviali: rimozione materiale e pulizia ordinaria con frequenza almeno trimestrale, fermo restando che in caso di ristagni d'acqua sulla copertura, all'interno delle velostazioni o in prossimità dell'ingresso alle velostazioni, lo sponsor provvederà ad intervenire immediatamente.

Le operazioni di pulizia comprendono anche la rimozione di eventuali sticker e/o scritte o qualunque elemento estraneo derivante da atti vandalici o da comportamenti che determinano condizioni di degrado e di problemi igienici.

In generale, deve essere sempre garantita una condizione di decoro e igiene tale da non compromettere o condizionare l'uso delle velostazioni da parte dell'utenza.

Sono a carico dello Sponsor le attrezzature e i materiali necessari a tutte le operazioni di pulizia.

3.2.2 Controlli funzionalità e manutenzione

Lo Sponsor deve svolgere attività di supervisione del funzionamento e dello stato delle velostazioni, mantenendole in condizioni di perfetta efficienza e decoro attraverso operazioni di manutenzione, operando interventi di manutenzione preventiva e correttiva anche su segnalazione degli utenti.

Il controllo di funzionalità e la susseguente manutenzione devono essere eseguite sia sulle strutture delle velostazioni sia sulle apparecchiature ed i dispositivi in esse contenute ed in particolare sui rack per le bici, sul sistema di illuminazione, sulla colonnina di riparazione e ricarica, sul sistema di videosorveglianza, sulla strumentazione di accesso.

A seguito delle operazioni di controllo devono essere garantiti, ove possibili, interventi riparativi eseguiti direttamente dallo Sponsor.

Ove non possibili, lo Sponsor deve farsi carico di segnalare i guasti e i malfunzionamenti e accertarsi del loro ripristino da parte dei soggetti abilitati (ad esempio per tutti gli elementi coperti da garanzia o forniti da terzi, con cui esista un contratto di manutenzione). Oltre i termini di copertura della garanzia, lo Sponsor provvede alla sostituzione degli elementi guasti o non correttamente funzionanti.

Tutte le componenti meccaniche delle rastrelliere sono coperte dalla garanzia di 12 mesi, lo stesso dicasi per le apparecchiature elettroniche comprese in fornitura.

Il servizio include anche l'eventuale rimozione delle bici abbandonate secondo procedura che sarà stabilita di concerto con il Comune di Milano.

3.2.3 Consumi elettrici

Lo Sponsor deve provvedere all'intestazione delle utenze elettriche necessarie e alla copertura di tutti i costi di energia elettrica per illuminazione, funzionamento apparecchiature, utensili ecc..

3.3 Attività accessorie

Lo Sponsor può offrire agli utenti delle funzionalità aggiuntive finalizzate a migliorare la user experience degli utilizzatori, in modo da garantire una fruizione ottimale delle velostazioni che possa tenere conto delle diverse esigenze espresse dalla comunità dei ciclisti.

In via sperimentale lo sponsor, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli eventuali servizi complementari e innovativi proposti, potrà, in via del tutto residuale, prevedere la corresponsione di un corrispettivo da parte degli utenti che chiedono di usufruirne.

Tali introiti dovranno essere comunicati con cadenza almeno annuale dallo sponsor all'Amministrazione.

3.4 Altri obblighi

a) farsi carico dell'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni da parte degli Uffici comunali preposti o dei diversi Enti (es. Soprintendenza)

- b) versare ove previsti il canone unico patrimoniale, ove previsto e la TARIG in conformità al vigente Regolamento del Comune di Milano;
- c) garantire, oltre la copertura assicurativa di cui al successivo art.8, una copertura assicurativa per danni irreversibili che richiedano una manutenzione straordinaria o per incendio alla struttura delle velostazioni e a tutte le componenti esterne e interne;
- d) prestare adeguata garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 10% del valore della sponsorizzazione;
- e) accettare clausole e strumenti a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali oltre che di manleva dell'Amministrazione, che deve essere tenuta indenne dai rischi connessi e da eventuali danni arrecati a terzi ed al patrimonio comunale nello svolgimento delle attività inerenti o comunque collegate e connesse alla sponsorizzazione, oltre che arrecati al nome, all'immagine ed alla reputazione dell'Amministrazione;
- f) garantire che, eventuali utili derivanti dallo sfruttamento degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 6, nonché da eventuali ulteriori attività di valorizzazione, siano realizzati dallo Sponsor al solo fine dell'ammortamento degli investimenti e della garanzia della sostenibilità economico-finanziaria complessivi;
- g) garantire che, eventuali ricavi derivanti dallo sfruttamento degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 6, che dovessero emergere dal rendiconto delle attività oggetto della sponsorizzazione tecnica, siano reinvestiti, concordando con l'Amministrazione comunale ulteriori attività finalizzate al miglioramento delle modalità di gestione e manutenzione delle velostazioni.

Articolo 4) Esecuzione prestazioni/lavori/forniture e personale impiegato

Ove non provveda direttamente all'esecuzione di prestazioni/lavori/forniture, lo sponsor procede

all'intervento affidando al prestatore/esecutore/fornitore indicato in sede di offerta. È facoltà dello sponsor, prima o durante l'esecuzione dell'appalto, procedere alla sostituzione del prestatore/esecutore/fornitore con altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, previa comunicazione al Comune.

Qualora lo sponsor realizzi direttamente la fornitura e l'intervento, a sua cura e spese, deve dimostrare la presenza in organico di figure professionali in possesso della qualificazione nei settori di competenza per tutte le attività oggetto del presente avviso.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Qualora lo sponsor non sia anche esecutore, l'esecuzione delle attività relative alla proposta di sponsorizzazione tecnica deve essere garantita da soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di qualificazione previsti per i progettisti e gli esecutori materiali, come previsto dall'art. 100 comma 1 lett. b) e c) e dall'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, nonché da figure professionali in possesso della qualificazione nei settori di competenza delle attività previste dal presente contratto.

Lo Sponsor si impegna ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le cautele, misure e provvedimenti necessari a garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche nei confronti di eventuali terzi collaboratori o soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa/progetto. Il personale impiegato e/o gli incaricati devono essere specializzati in relazione alle prestazioni da svolgere.

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato deve essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di

sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto di lavoro o collaborazione o rapporto contrattuale in generale con soggetti terzi.

Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente.

Lo sponsor è obbligato a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le norme del Codice di comportamento approvato dal Comune di Milano e vigente di tempo in tempo nel periodo di esecuzione del contratto medesimo. Il Codice è reperibile sul sito web del Comune alla Sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali - atti generali –

Articolo 5) Obblighi dell'Amministrazione

Lo Sponsee, garantisce, in linea generale e tenendo conto dell'entità della sponsorizzazione, garantisce al soggetto individuato come Sponsor:

- a) ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale secondo modalità e in spazi concordati con l'Amministrazione in misura adeguata al valore economico della proposta, anche tramite gli impianti pubblicitari come descritti al successo art. 6;
- b) visibilità/citazione nelle campagne di comunicazione connesse al progetto
- c) visibilità nelle conferenze stampa relative al progetto sponsorizzato;
- d) possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di Sponsor nelle proprie campagne di comunicazione dedicate al progetto;
- e) possibilità di studiare ulteriori forme di controprestazioni collaterali ed esclusive (es. anteprima dell'evento, eventi corporate etc.)

Articolo 6) Impianti pubblicitari

Le pratiche amministrative relative all'autorizzazione e all'installazione saranno da intendersi a carico dello Sponsor.

6.1 Localizzazione degli impianti pubblicitari

Con riferimento alle velostazioni posizionate nelle località "Molino Dorino M1", "Bignami M5" e "Bisceglie M1", nonché nelle due velostazioni di: "Abbiategrasso M2" e "Comasina M3", gli impianti pubblicitari potranno essere posizionati ad opera dello sponsor sulle velostazioni stesse.

Con riferimento alle velostazioni posizionate nelle località "Maciachini M3" e "Romolo M2" gli impianti pubblicitari, per motivazioni legate all'inquinamento luminoso e alla sicurezza stradale, dovranno essere posizionati ad opera dello Sponsor in aree, individuate a cura di quest'ultimo e concordate con l'Amministrazione, posizionate in un raggio di 1.250 metri dalle velostazioni stesse, prediligendo zone destinate prevalentemente al transito dei pedoni.

Anche con riferimento alla velostazione posizionata nella località "Stazione Centrale M2 – M3", qualora dovesse verificarsi l'impossibilità di installare su di essa i previsti impianti pubblicitari, sarà consentito allo sponsor di posizione gli stessi in aree individuate a cura di quest'ultimo, e concordate con l'Amministrazione, posizionate in un raggio di 1.250 metri dalla velostazione stessa, prediligendo zone destinate prevalentemente al transito dei pedoni.

6.2 Prescrizioni relative agli impianti pubblicitari

Le prescrizioni tecniche di massima che gli impianti pubblicitari dovranno osservare sono le seguenti:

- 1. proiezione di immagini fisse con eventuale cambio immagine ogni 10 secondi;
- cambio immagine in modo graduale, ovvero con una dissolvenza dell'immagine proiettata ed una lenta apparizione dell'immagine successiva, in modo da non generare improvvisi sbalzi di luminosità;

- gestione della luminosità con un sistema automatico di regolazione in base alle condizioni ambientali ed atmosferiche (l'intensità luminosa prodotta dovrà diminuire gradualmente in avvicinamento al tramontare del sole e ridotta al minimo possibile in fase di crepuscolo, con assenza di messaggi aventi sfondo chiaro nelle ore successive al tramonto);
- 4. spegnimento degli impianti nelle ore notturne secondo gli orari previsti dal regolamento Comunale sulla pubblicità;
- 5. per ognuna delle velostazioni, una dimensione di metri 6 x 3 da posizionarsi in una delle due pareti lunghe o, se non possibile per motivi tecnici, di sicurezza, di vincoli paesaggistici, etc., in località alternative.
- certificazione illuminotecnica degli impianti, asseverata da tecnico abilitato, che ricomprenda tutte le caratteristiche di luminosità sopra indicate.

Tramite i predetti impianti, lo Sponsor si impegna, altresì, a:

- illustrare e veicolare i contenuti del progetto attuato in partnership con l'Amministrazione comunale;
- 2. veicolare contenuti istituzionali del Comune di Milano, dedicando agli stessi almeno il 10% del palinsesto complessivo che, in ogni caso, dovrà essere concordato con l'Amministrazione.

Artiolo 7) Obblighi Fiscali

II valore della sponso	rizzazione è pari a €	, oltre IVA	% dovuta ai sensi	i di legge, pa	ri
ad €	_, per un totale di €	·			

Lo Sponsor si impegna ad emettere fattura elettronica (annualmente o semestralmente) entro 15 giorni solari dalla rendicontazione dello stato di attuazione del progetto/fornitura/iniziativa, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento o Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che provvederà altresì alla acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva

dell'operatore (DURC).

A sua volta il Comune di Milano provvederà ad emettere contestuale fattura di pari importo, a titolo di sponsorizzazione tecnica a favore dello Sponsor per la visibilità concessa. Trattandosi di una operazione permutativa non è soggetta al meccanismo dello split payment così come previsto dalla circolare n. 27/E del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate.

La fattura dovrà essere inviata in formato elettronico come previsto dal D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. Con il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e i relativi allegati, reperibili sul sito di FatturaPA, sono state definite le modalità di formazione, emissione e trasmissione della fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

La fattura dovrà essere intestata a: Comune di Milano – Direzione ______ – Cod Fisc /P.I_____, e essere redatta in lingua italiana ed espressa in valore in Euro e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: i riferimenti del contratto, il codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto; il numero di CIG; il codice di esigibilità IVA "I" per Iva ad esigibilità immediata; eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge; codice IPA; tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB - ABI - IBAN - ecc.).

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8) Assicurazione

È obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, tra i quali eventuali danni irreversibili che richiedano una manutenzione straordinaria o incendio alla

struttura delle velostazioni e a tutte le componenti esterne e interne.

La polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico dovrà avere un massimale pari a € ______.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, direttamente o tramite soggetti terzi esecutori, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto dell'Amministrazione Comunale.

Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'assicurazione dovrà coprire anche danni causati dalle imprese che collaborano con lo Sponsor, e dovrà avere decorrenza dalla data prevista per l'inizio degli interventi con durata sino alla naturale scadenza del presente contratto.

Articolo 9) Responsabilità

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Durante l'esecuzione del servizio lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le

operazioni connesse al contratto.

È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Milano.

Art. 10) Garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, lo Sponsor ha prestato la cauzione di € _____ mediante fideiussione bancaria /assicurativa n. ____ rilasciata il _____ da ____ depositata in atti del Comune di Milano.

La cauzione definitiva dovrà prevedere rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; escussione a semplice richiesta scritta dal Comune e pagamento entro 15 giorni; rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, primo e secondo comma, del Codice civile; svincolo esclusivamente dietro espressa liberatoria rilasciata per iscritto all'Azienda o restituzione dell'originale della garanzia. La garanzia dovrà essere ricostituita al suo valore iniziale ad ogni eventuale suo utilizzo.

Articolo 11) Controlli

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, nonché la piena osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di

igiene ambientale.

A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà:

- utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate in relazione alla specificità delle prestazioni;
- effettuare sopralluoghi, ispezioni e accessi a qualsiasi area/mezzo relativi alle attività svolte dallo sponsor;
- effettuare controlli sul personale impiegato.

Articolo 12) Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Nei casi di ristrutturazione societaria, che comportino atti di trasformazione, fusione e scissione relative allo Sponsor si applicano le norme di riferimento del Codice civile.

Articolo 13) Penali

Per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali l'Amministrazione potrà applicare, previa contestazione scritta via PEC e concessione di un termine minimo di un giorno per le controdeduzioni, una penale giornaliera da un minimo di € ______ sino ad un massimo del 10% del valore del contratto.

L'importo della penale terrà conto della gravità dell'inadempimento e delle sue conseguenze economiche e del potenziale danno di immagine all'Amministrazione e alla Città di Milano, nonché del comportamento recidivo e di quello di ravvedimento operoso.

Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

È salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, nonché di tutte le eventuali azioni in

tema di risoluzione in danno del contratto. Le somme relative alle penali comminate saranno prelevate dalla cauzione costituita e di cui al precedente articolo 10).

Articolo 14) Risoluzione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere ipso jure ex art. 1456 Codice civile il presente contratto, mediante comunicazione via PEC e senza necessità di costituzione in mora da parte dell'Amministrazione comunale, nei seguenti casi:

- a) grave errore o negligenza nella prestazione/fornitura/messa in opera/esecuzione;
- b) grave inadempienza contrattuale giudicata dall'Amministrazione lesiva dell'immagine dell'Amministrazione comunale e della coerenza con le policy della Città o che abbia arrecato grave danno a terzi;
- c) cessione, anche parziale del contratto;
- d) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza (D.lgs. n. 81/2008);
- e) violazione delle disposizioni nelle transizioni finanziarie che hanno consentito la piena tracciabilità, come previsto dall'art. 3 comma 8 della L. 13 agosto 2010 n. 136;
- f) accertata mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati dallo Sponsor, con particolare riferimento ai requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;
- g) nel caso in cui pervenga comunicazione antimafia interdittiva;
- h) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello Sponsor. In questo caso il rapporto si intende risolto, fatti salvi: 1) l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; 2) i diritti maturati dalle parti al momento della risoluzione;

 i) qualora situazioni/cause eccezionali non consentano allo sponsor l'assolvimento dei propri impegni.

Fuori dai casi sopra previsti, è sempre salva la facoltà del Comune di Milano di risolvere il contratto per inadempienza, previa diffida ad adempiere nel termine di gg 5, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile.

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.

Articolo 15) Recesso

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non conoscibili al momento della stipula dello stesso.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere qualora per ragioni di pubblico interesse/utilità sia necessario avviare interventi tali da modificare la destinazione d'uso delle aree oggetto del presente contratto e non preventivabili al momento della stipula. La comunicazione sarà trasmessa via PEC con preavviso di almeno 10 giorni.

In tal caso, spetterà allo Sponsor un indennizzo corrispondente alla somma del valore delle prestazioni già eseguite, detratto il corrispondente valore di sfruttamento pubblicitario goduto sino a quel momento, calcolato in base alla modalità di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1416/2024.

Lo sponsor ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione via PEC, con preavviso di almeno 5 giorni dalla data di effettivo recesso, qualora per comprovate ragioni di forza maggiore non imputabili allo stesso, comunichi l'impossibilità di sostenere la prestazione in argomento giustificando e comprovando la propria impossibilità con motivazioni che lo sollevino da responsabilità proprie. Nulla è dovuto allo Sponsor per indennizzo o rimborso spese a nessun titolo

e ragione.

Lo Sponsor prima della comunicazione di inizio attività, potrà recedere dal presente contratto con comunicazione da trasmettere all'Amministrazione comunale tramite posta elettronica certificata PEC. In tale ipotesi nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà allo Sponsor, anche con riferimento alle spese di progettazione nel frattempo sostenute, mancato utile di impresa o quant'altro. In tal caso il Comune incamererà la cauzione prevista.

Articolo 16) Clausola risolutiva espressa

Articolo 17) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del nuovo regolamento europeo GDPR n. 679/2016, D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano. I dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Milano nell'ambito dell'esecuzione del proprio compito di interesse pubblico, o comunque connesso all'esercizio dei propri pubblici poteri, per l'espletamento del procedimento e delle attività, connesse e strumentali, alla gestione del presente contratto. Lo Sponsor prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet http://www.comune.milano.it – sezione "Amministrazione trasparente".

ALLEGATO N. 4

Articolo 18) Controversie

Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente

connesse, saranno definite in via amichevole.

Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello

di Milano.

Articolo 19) Disposizioni generali

La sottoscrizione del presente contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza della normativa vigente e dei Regolamenti applicabili alla materia oggetto del presente

contratto.

Per quanto non previsto dal presente contratto è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti Vigenti.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere

fatta tenendo conto delle finalità perseguite ed in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362

al 1369 del C.C.

Articolo 20) Registrazione

Il presente contratto, composto da n. ... pagine, è redatto in due originali sarà registrato solo in caso

d'uso.

Tutte le spese imposte e tasse inerenti la stipulazione e all'eventuale registrazione del presente

contratto, sono a carico dello Sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Milano, lì.....

Per il COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE	
f.to digitalmente	
Per lo SPONSOR	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
f.to digitalmente	